



Comune di Calamonaci

Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento

ORDINANZA SINDACALE

n° 24 del 14 Maggio 2020

OGGETTO: Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Ordinanza del P.R.S. n. 1/Rif del 27 marzo 2020

IL SINDACO

VISTI:

- la **delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020**, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'**ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020**, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- l'**ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020**, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19"; - il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il **Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020** "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- il **Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020** "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il **Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020** recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- il **Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020** "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

- il **Decreto-legge 18 del 17/03/2020** "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il **Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale";

- il **Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36** "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

- nel dettaglio l'art. 182-bis, comma 1 del D.Lgs. 152/2006: "Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:
a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

- L'**Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 27 marzo 2020** con la quale si dà, in Sicilia, ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19

VISTO, in particolare, l'articolo 191 del D. Lgs. 152/06, che dispone che qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto,

omunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

CONSIDERATO altresì quanto disposto dalla **Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare**: "Ordinanze contingibili e urgenti ex articolo 191, D. Lgs. 152/2006 – Chiarimenti interpretativi" del 22 aprile 2016, n. 5982, la quale precisa che non possono essere adottate ordinanze per raggiungere finalità differenti da quelle normativamente ammesse;

RILEVATO che:

- vi è una situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;

- l'epidemia ha un carattere diffusivo e vi è un notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

- tale situazione di emergenza ha delle evidenti ripercussioni anche sulle attività di gestione dei rifiuti urbani, di cui occorre garantire lo svolgimento corretto e continuativo trattandosi di servizio pubblico non interrompibile;

- Ritenuto fare ricorso temporaneo, in applicazione dell'**Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 27 marzo 2020**, ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19)

- 1. Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 per le motivazioni di cui in premessa -dalla data della presente Ordinanza ed in vigore dell'Ordinanza presidenziale con la quale è stato disposto il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani prodotti sul territorio della Regione siciliana, necessarie a garantire la regolarità nell'attività del ciclo integrato dei rifiuti e la salvaguardia della salute dei lavoratori e dei cittadini e dell'ambiente a seguito dell'emergenza causata dal diffondersi del virus Covid-19.

- In particolare, per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti risultati positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, si manterranno le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata, con la precisazione che: **mascherine e guanti monouso debbano essere buttati nell'indifferenziato (Residuo Secco)**.

- Nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sia interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme;

- Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale;

CONSIDERATO ancora che:

- occorre che i Gestori del servizio dei rifiuti che operano sul territorio comunale garantiscano una frequenza di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati pari ad almeno due volte a settimana eventualmente anche attraverso circuiti di raccolta dedicati;

RITENUTO necessario pertanto adottare disposizioni finalizzate alla gestione dei rifiuti urbani coerenti con le indicazioni fornite dall'ISS tese ad assicurare comunque l'ordinato svolgimento del servizio pubblico di gestione degli stessi anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché alle disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2003 e dei relativi decreti attuativi, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente secondo quanto previsto dall'articolo 191 del D.lgs. 152/2006, ed in particolare alle disposizioni relative:

- alla pianificazione dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento; - ai procedimenti di autorizzazione;
- alla disciplina degli stoccaggi;

DATO ATTO che:

- l'ISS ha precisato che tali rifiuti andrebbero considerati equivalenti a quelli che si possono generare in una struttura sanitaria (cfr. DPR 254/2003) e come tali andrebbero trattati;

- il **Presidente della regione con Ordinanza n. 1/Rif del 27 marzo 2020** decidendo che *"Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 per le motivazioni di cui in premessa -dalla data della presente Ordinanza e per mesi sei- è disposto il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani prodotti sul territorio della Regione siciliana, necessarie a garantire il regolare attività del ciclo integrato dei rifiuti e la salvaguardia della salute dei lavoratori e dei cittadini e dell'ambiente a seguito dell'emergenza causata dal diffondersi del virus Covid-19"* e ad essa bisogna conformarsi;

Modalità di raccolta dei rifiuti urbani:

1. Per le finalità di cui sopra, si individua la gestione di diverse tipologie di rifiuti e precisamente:

A. Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo A).

A1. Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria quarantena con sorveglianza attiva (utenze e rifiuti di tipo A1).

B. Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale in abitazioni dove nonsoggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo B).

RICHIAMATO ancora l'articolo 191, D. Lgs. 152/2006 -Ordinanze contingibili e urgenti - e in forza dello stesso

ORDINA

Al Direttore di gestione dell'ARO dell'Alto verdura e Gebbia , di coordinare, in armonia con il Sistema organizzativo di cui si dispone ed in sinergia con gli Uffici comunali, lo stato emergenziale di che trattasi, organizzando ogni misura idonea per garantire l'applicabilità ed il rispetto delle norme, anche in deroga, stabilite per garantire la sicurezza degli Operatori e quindi mettere parimenti in condizione l'Utenza di smaltire i rifiuti nel modo più corretto:

1. I rifiuti, raccolti come indicato all'art.2 comma 4, presso le utenze di tipo A, mantengono la classificazione di rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 184, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 con il codice specifico per il rifiuto urbano non differenziato (codice CER 20.03.01);

2. che, in deroga alle ordinarie modalità di raccolta, i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, fazzoletti, etc.) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19, prodotti da unità domestiche in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria devono essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato;

3. Per le finalità di cui sopra, si individua la gestione di diverse tipologie di rifiuti e precisamente:

A. Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo A).

A1. Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria quarantena con sorveglianza attiva (utenze e rifiuti di tipo A1).

B. Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo B).

4. L'Azienda Sanitaria Provinciale -ASP- territorialmente competente cura, in via ordinaria, la gestione della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti delle utenze di tipo A, mediante azienda specializzata che, in particolare, provvede alla fornitura degli imballaggi a perdere nelle utenze di cui sopra.

5. L'Azienda Sanitaria Provinciale, nei casi di motivata e dimostrata impossibilità anche sopravvenuta ad effettuare il servizio di cui al punto precedente, ne dà tempestiva comunicazione ai Comuni. In tali circostanze, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento è disposto dal Comune nel rispetto del Codice dei Contratti e viene svolto secondo le modalità di cui al seguente comma .

6. In deroga agli obblighi di raccolta differenziata ed alle modalità di espletamento del servizio di raccolta differenziata, come previste negli affidamenti ai sensi dell'art. 5, comma 2 ter, e dell'art. 15 della L.R. 9/2010, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti delle utenze tipo A sono svolte secondo le seguenti procedure:

- a. è sospesa la raccolta differenziata dei rifiuti dell'utenza, ove in essere;
- b. tutti i rifiuti domestici dell'utenza, indipendentemente dalla loro natura e compresi fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, sono considerati rifiuti indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme;
- c. tali rifiuti dovranno essere richiusi con almeno due sacchetti uno dentro l'altro (o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica) possibilmente utilizzando un contenitore a pedale;
- d. i sacchi devono essere chiusi adeguatamente utilizzando guanti monouso; devono essere mantenuti integri e pertanto non devono essere schiacciati o compressi; si deve evitare l'accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;
- e. il rifiuto di tipo A) è gestito separatamente dagli altri con le procedure operative di dettaglio che ciascun comune adatterà in funzione della specificità del proprio territorio e della propria organizzazione minimizzando i rischi di contaminazione.

7. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti delle utenze di tipo A1 continua ad essere curato dal Comune tramite il gestore affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale avvalendosi di personale appositamente addestrato

8. Si adottano, in via precauzionale, per le utenze di tipo A1, le procedure di cui ai commi 6 e 7.

9. Per le utenze di tipo B sono mantenute le procedure di raccolta dei rifiuti in vigore non interrompendo la raccolta differenziata.

10 . Tuttavia, a scopo cautelativo, fazzoletti, rotoli di carta, mascherine e guanti utilizzati devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Inoltre devono essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti. Si raccomanda di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza schiacciarli con le mani utilizzando

legacci o il nastro adesivo e di smaltirli come da procedure già in vigore (esporli fuori dalla propria abitazione negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada).

11. Le ASP, ove il servizio è gestito dai Comuni, devono comunicare agli stessi, i dati relativi alle utenze di tipo A strettamente necessari per consentire la raccolta con l'indicazione della durata della stessa. I Comuni trasmettono i dati necessari, relativi alle utenze di tipo A e A1, ai propri gestori. Tutte le comunicazioni devono garantire la tutela della privacy.

12. I dati delle utenze dei soggetti segnalati nell'ambito della presente Ordinanza sono trattati ai sensi ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del D.L. 9 marzo 2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza Covid-19" nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679.

13. Il datore di lavoro è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi normativi ed in particolare all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., all'informazione e alla formazione dei lavoratori addetti.

14. Il gestore del servizio di raccolta è autorizzato allo stoccaggio dei rifiuti, di cui alle utenze di tipo A1 e, eventualmente di tipo A, in appositi cassoni scarrabili a tenuta e a cielo chiuso, collocati all'interno di aree recintate, nella disponibilità dei gestori competenti, adeguatamente attrezzate e presidiate. Il gestore dovrà darne tempestiva comunicazione oltre che al Comune, all'ASP, all'ARPA, alla Città Metropolitana o al Libero Consorzio Comunale; al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, alla Prefettura ed ai Vigili del Fuoco.

15. Le ASP e i Comuni devono trasmettere, con cadenza settimanale, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e alle SRR territoriali di appartenenza i dati relativi al servizio svolto per le utenze di tipo A e di tipo A1. Le comunicazioni devono avvenire sulle caselle pec ordinanza5rif@certmail.regione.sicilia.it dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it; l'invio dei dati deve avvenire con cadenza regolare, come da modello, e preferibilmente su allegato file Excel;

16. Le comunicazioni relative alla presente Ordinanza devono avvenire in modo rapido e tracciabile e in ogni caso via pec; in particolare, l'invio dei dati deve avvenire con cadenza regolare, comunque ogni quando necessario, e con formati aperti o editabili.

17. In adempimento alle misure precauzionali dettate dall'emergenza sanitaria, i rifiuti di tipo A ed A1 devono essere gestiti separatamente dagli altri rifiuti urbani indifferenziati raccolti dal gestore del servizio pubblico, con apposita contabilizzazione distinta degli oneri per la loro raccolta e trattamento.

18. Laddove tale modalità di gestione non possa essere attuata, lo smaltimento dei rifiuti di tipo A sarà effettuato, presso le discariche in atto esistenti sul territorio regionale, previo eventuale inserimento

dei sacchetti integri all'interno di appositi big-bags, senza alcun passaggio intermedio di selezione, recupero, trattamento (triturazione e vagliatura) e biostabilizzazione fatte salve eventuali operazioni di trasbordo e/o di travaso. I rifiuti dovranno essere ricoperti tempestivamente, con adeguato stratoprotettivo, senza compattazione. Ciò in deroga all'art.7 del D.Lgs. n.36/2003 e alle vigenti autorizzazioni, ove le stesse non prevedano il codice CER 20.03.01.

19. In via cautelativa, al fine di cautelare i lavoratori e scongiurare rischi di fermo impianto, la medesima modalità di smaltimento diretto in discarica è adottata per i rifiuti di tipo A1.

21. I dati relativi alla gestione dei rifiuti urbani indifferenziati oggetto del presente provvedimento raccolti nelle utenze di tipo A e A1 avviati a smaltimento nella fase di emergenza non hanno rilievo ai fini del calcolo delle percentuali di raccolta differenziata previsti dalla vigente normativa. 2. Fatte salve diverse disposizioni delle autorità competenti, gli eventuali maggiori costi sostenuti per la gestione dei rifiuti di cui alle utenze di Tipo A e A1, in fase di emergenza, potranno non concorrere nella determinazione della TARI.

RENDE NOTO

- che la struttura amministrativa competente per il Comune è il Settore Igiene Ambientale e che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dello stesso Settore: Arch. Giuseppe VELLA;
- che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo Pretorio Comunale;
- che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione nell'Albo Pretorio Online del Comune.

DISPONE ALTRESÌ

che il presente provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente e la sua trasmissione ai soggetti, pubblici e/o privati, interessati.

Per l'istruttoria
Il Responsabile dell'AREA SERVIZI TECNICI
F.to Arch. Giuseppe Vella



IL SINDACO
Pellegrino Spinelli.